DISPOSIZIONE URGENTI PER DISINCENTIVARE L'ESODO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. Il personale militare che abbia gia' presentato domanda di cessazione dal servizio puo' produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 settembre 1996, non più in vigore dal 28 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare
Estremi	Decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizione-urgenti-per-disincentivare-l-esodo-del-personale-militare/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it